


Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. XI  
Ref. Albo - Sett. XIV -

il 6-11-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(M. Scibano)

COPIA



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data: <b>6 NOV. 2003</b> N°: <b>2045</b> n.: <b>55</b> settore XI data: <b>- 4 NOV. 2003</b>	<b>OGGETTO:</b> Individuazione delle tipologie di beni accessori venduti dagli studi professionali veterinari e delle relative modalità di esposizione per la vendita
---	--

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

DENOM.	BIL.2003	res	CAP.
FUNZ.	SERV.	INTERV.	
IL RAGIONIERE CAPO			

L'anno duemilatre, il giorno 4 (quattro) del mese di  
Novembre, nell'ufficio del Settore XI, il dirigente dott.  
Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:


## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114
- VISTA la Legge Regionale n. 28 del 22/12/1999 (disciplina del Commercio in Sicilia) che all'art. 2 comma 1 lettera b) B stabilisce che per "commercio a dettaglio" si intende "l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su area privata in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore"
- TENUTO CONTO che sulla base del dettato normativo è escluso il requisito della professionalità nell'ipotesi di ambulatori e cliniche veterinarie nei quali l'attività di vendita è svolta in modo occasionale e marginale rispetto alla prestazione professionale che qualifica il loro servizio
- RITENUTO che tale attività possa essere consentita nell'ambito dell'autorizzazione relativa all'ambulatorio o alla clinica veterinaria
- SENTITO il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n.7 di Ragusa n.3889 del 03/07/2003 a proposito dei requisiti sanitari per la vendita dei beni accessori da parte di strutture veterinarie nonché quello dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Ragusa espresso con nota n. 180 del 15/07/2003

## D E T E R M I N A

- 1) Individuare, per le ragioni esposte in premessa, le tipologie di beni rientranti nella definizione di beni accessori, necessari al completamento del servizio o della prestazione, svolti da studi veterinari, la cui vendita è esclusa dall'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 28 del 22/12/1999 in materia di commercio nonché le modalità di esposizione per la vendita e conseguentemente:  
*permettere, previa comunicazione all'Azienda USL- servizio Veterinario, la vendita, nelle strutture veterinarie, di prodotti di supporto all'attività sanitaria quali = diete alimentari, articoli parafarmaceutici ed attrezzature connesse alla salute degli animali con le seguenti modalità e limiti*
  - a) la fornitura di tali prodotti deve avvenire unicamente all'interno del rapporto tra veterinario, cliente ed animale e deve essere limitato ai prodotti connessi alla salute dell'animale e deve avvenire nell'assoluto rispetto di una corretta deontologia professionale
  - b) l'attività in parola, essendo considerata accessoria e marginale, non può superare il 30% dell'attività complessiva del medico veterinario
  - c) lo spazio vendita deve essere predisposto in locali attigui all'ambulatorio vero proprio e non deve compromettere lo svolgimento dell'attività professionale
  - d) lo spazio vendita non deve essere pubblicizzato in alcun modo sull'esterno della struttura veterinaria in ottemperanza alla normativa sulla pubblicità sanitaria e in cui alla legge n. 175/92 e successive modifiche
- 2) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Giuseppe Mirabella



pareri AUSL n. 7 e Ordine Veterinari parte integrante



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: XIV Polizia Municipale



IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
Dr. Giuseppe Mirabelli

**PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ARTT. 53 E 55 L. 142/90)**

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**RAGUSA** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 11/11/03

**IL MESSO COMUNALE**

*[Firma]*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11/11/03 al 13/11/03

Addì 14/11/03

**IL MESSO COMUNALE**